

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01066/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1066 del 2025, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Fondazione Federico II, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Vaccaro, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana – Presidenza, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex
lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;

nei confronti

Comune di Caltagirone, non costituito in giudizio;

Quanto al ricorso introduttivo

Per l'annullamento:

- del D.D.G. del Dipartimento regionale della Programmazione della Presidenza
della Regione Siciliana n. 223/DRP del 17 aprile 2025, con cui sono state ratificate

le decisioni del Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG NEXT Italia–Tunisia, relative all’approvazione delle graduatorie per obiettivo specifico dei progetti ammessi a finanziamento, delle liste di riserva e delle liste dei progetti non ammessi, presentati nell’ambito dell’Avviso 01/2024 del Programma;

- delle graduatorie allegate al medesimo D.D.G. n. 223/DRP del 17 aprile 2025;
- del verbale della riunione dell’8 aprile 2025 del Comitato di Sorveglianza;
- della griglia di valutazione n. 2 dell’11 marzo 2025, a firma del sig. Alejandro Lafarga Martinez;
- ove occorra, di tutte le ulteriori griglie di valutazione relative ai progetti presentati;
- ove occorra, dell’Avviso pubblico n. 1/2024, approvato con D.D.G. n. 19 del 24 gennaio 2024;
- nonché di ogni altro atto, documento o verbale presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuto o di data ignota.

Quanto ai motivi aggiunti proposti dalla Fondazione Federico II in data 28 agosto 2025

Per l’annullamento:

- del D.D.G. del Dipartimento regionale della Programmazione n. 455 del 1° luglio 2025, con cui si è preso atto e si sono ratificate le decisioni del Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG NEXT Italia–Tunisia, relative alla griglia di valutazione del progetto “NEXT HERITAGE” formulata dall’esperto valutatore, con i commenti alle controdeduzioni del capofila proponente, e si sono conseguentemente aggiornate le liste di riserva dei progetti dell’Avviso 01/2024 (di cui al D.D.G. n. 233 del 24 giugno 2025);
- ove occorra, della nota prot. n. 8650 del 25 giugno 2025, con la quale il Comitato di Sorveglianza ha approvato la griglia di riesame e la nuova valutazione del progetto NEXT HERITAGE;

- ove occorra, della nuova griglia di valutazione redatta dal sig. Alejandro Lafarga Martinez a seguito del riesame e delle controdeduzioni della ricorrente, recante l'attribuzione, ritenuta illegittima, del punteggio complessivo di 70 al progetto "NEXT HERITAGE";

- ove occorra, delle aggiornate liste di riserva dei cinque progetti dell'Avviso 01/2024, allegate al D.D.G. n. 455 del 1° luglio 2025;

nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, lesivi degli interessi della Fondazione Federico II.

Quanto ai motivi aggiunti proposti dalla Fondazione Federico II in data 15 ottobre 2025

Per l'annullamento:

- della nota prot. n. 7518 del 13 giugno 2024 del Dipartimento regionale della Programmazione – Area 7 "Gestione programmi per la cooperazione territoriale europea e la cooperazione sovranazionale";

- delle Linee guida per la valutazione e selezione delle proposte progettuali;

- del Regolamento interno del Comitato di valutazione dei progetti standard.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del giudizio;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana, del Dipartimento regionale della Programmazione, dell'ARPA Sicilia – Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – sede di Palermo, e del Comitato di Sorveglianza (Comité de Suivi) del Programma Interreg Next Italia–Tunisia;

Relatore, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025, il dott. Andrea Illuminati; uditi i difensori delle parti come da verbale.

Rilevato:

- che con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti la Fondazione Federico II ha impugnato il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione n. 223 del 17 aprile 2025, nonché gli ulteriori atti connessi alla

procedura di valutazione del Programma INTERREG NEXT Italia–Tunisia, domandandone l’annullamento previa sospensione degli effetti;

- che, all’esito delle prime camere di consiglio, il Collegio ha rinviato la trattazione per consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti che precedono la ricorrente in graduatoria, sia tra i progetti ammessi sia tra quelli inseriti nella lista di riserva;
- che parte ricorrente ha documentato l’esito delle notifiche, rappresentando tuttavia l’oggettiva difficoltà di notificare gli atti del giudizio nei confronti dell’ente controinteressato CEISE – ente del terzo settore, atteso l’esito negativo della notifica a mezzo posta e delle ulteriori ricerche effettuate;
- che, alla luce delle difficoltà incontrate, risulta necessario procedere alla notifica per pubblici proclami nei confronti del suddetto controinteressato, al fine di garantire la piena integrazione del contraddittorio.

Ritenuto:

- che si rende necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell’ente controinteressato CEISE – ente del terzo settore, assegnando all’uopo i seguenti termini: (i) giorni sette, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per effettuare tale notifica; (ii) giorni cinque, decorrente dal perfezionamento della notifica, per depositare in giudizio la prova dei relativi adempimenti;
- che sia opportuno richiamare l’attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell’art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l’atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;
- che l’avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale della Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento della Programmazione dovrà contenere:
 - l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

- il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimare;
- il testo integrale del ricorso e dei due atti per motivi aggiunti;
- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;
- che la Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento della Programmazione:
 - deve pubblicare sul proprio sito istituzionale, previa consegna da parte della ricorrente di copia digitale autentica degli atti da notificare (ricorso, motivi aggiunti e presente ordinanza), il materiale oggetto di notifica, assicurando che nella *homepage* sia inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, tramite il quale si acceda alla pagina contenente la documentazione pubblicata;
 - non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta.
- che la trattazione della domanda cautelare e del merito è rinviata alla data indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede Palermo, Sezione 5a:

1. fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 5 febbraio 2026, all'orario di rito;
2. dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato CEISE – ente del terzo settore mediante notifica per pubblici proclami, autorizzata nelle forme e nei modi indicati in motivazione;
3. onera parte ricorrente e l'Amministrazione degli incumbenti istruttori descritti in motivazione, da eseguirsi entro 7 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con
l'intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente

Bartolo Salone, Primo Referendario

Andrea Illuminati, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Andrea Illuminati

IL PRESIDENTE
Stefano Tenca

IL SEGRETARIO